

AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica

SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO

ACCORDO STATO-REGIONI del 21.12.2011

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Carlo Veronesi

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

FORMAZIONE dei LAVORATORI

Art. 37 c. 2

"La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ogni lavoratore sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo"

15.5.2009

tempo scaduto



21.12.2011

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina

durata

contenuti minimi

modalità della formazione

aggiornamento

lavoratori

preposti

dirigenti

applicazione facoltativa

(art. 37 c. 7)

formazione facoltativa



componenti impresa familiare lavoratori autonomi coltivatori diretti soci società semplici agricole artigiani piccoli commercianti

art. 21 comma 1

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- > dai titoli successivi al I° del D.Lgs n. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ac attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

La formazione di cui al presente accordo è distinta da:

Addestramento

Art. 37 c. 5

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

Richiesta preventiva di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, ove esistenti.

In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ove non si riceva riscontro <u>entro quindici giorni</u> dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

REQUISITI DEI DOCENTI

Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro



criteri di qualificazione della figura del **formatore** per la salute e sicurezza sul lavoro

(art. 6)

Corsi tenuti

internamente o esternamente all'azienda

anche in modalità e-Learning (V. Allegato 1)

da docenti interni o esterni all'azienda



esperienza almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Lavoratori stranieri

- > verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua
- modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)
- potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning per abbattere le barriere linguistiche

Partecipazione ai corsi

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, anche di lingua, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

UTILIZZO DELL' E-LEARNING

Consentito alle condizioni dell'Allegato I

la formazione generale per i lavoratori (4 ore)

la formazione dei dirigenti (tutta)

la formazione dei <u>preposti</u>, con riferimento <u>ai punti da 1 a 5</u> del punto 5 che segue (5 punti su 8)

i corsi di <u>aggiornamento</u> previsti al punto 9 del presente accordo (tutti)

<u>progetti formativi sperimentali</u>, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell'accordo

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37 comma 4

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

DUE MODULI DISTINTI

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a), b)

Riferimento per



componenti impresa familiare lavoratori autonomi coltivatori diretti soci società semplici agricole artigiani piccoli commercianti

art. 21 comma 1

Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a), b)

FORMAZIONE GENERALE

4 ore per tutti i settori

4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA

+

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Rischio BASSO:
Rischio MEDIO:
Rischio ALTO:

4 ore 8 ore 12 ore

Durata minima totale

Rischio BASSO: 8 ore

Rischio MEDIO: 12 ore

Rischio ALTO: 16 ore

Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento

Art. 37 comma 1 lettera a)

FORMAZIONE GENERALE

4 ore per tutti i settori

Contenuti

- > concetti di rischio
- > danno
- prevenzione
- protezione
- organizzazione della prevenzione aziendale
- > diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- > organi di vigilanza, controllo e assistenza

Credito formativo: permanente

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO: 4 ore

Rischio MEDIO: 8 ore

Rischio ALTO: 12 ore

V. Allegato 2

Contenuti

Rischi, danni, misure di prevenzione e protezione del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

Rischi infortuni Cadu Rischi da esplosione Rischi cancerogeni Rischi Rischi Rischi Rischi Rischi Rischi Cadu

Cadute dall'alto Rischi chimici Rischi biologici Radiazioni

.....

Credito formativo: in casi specifici definiti

Art. 37 comma 1 lettera b)

FORMAZIONE SPECIFICA

Rischio BASSO: 4 ore

Rischio MEDIO: 8 ore

Rischio ALTO: 12 ore

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio
- FAD: consentita per la Formazione Generale, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione (secondo criteri Allegato 1)
- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- > Attestati: contenenti informazioni definite
- La formazione prevista nei <u>Titoli successivi</u> al Titolo 1 è a parte

Condizioni particolari

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi



Corsi per RISCHIO BASSO

(es.: amministrativi, progettisti, ...)

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto "16ore-MICS", è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo.

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda



Durata 8 ore minima 12 ore 16 ore



FORMAZIONE PARTICOLARE in relazione ai compiti esercitati



Durata minima:

8 ore

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare salvo modifiche delle sue funzioni
- FAD: parzialmente consentita per Formazione Particolare e per corsi di aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

Contenuti

Art. 37 comma 7 – art. 19

- 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- 4. Incidenti e infortuni mancati;
- 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

FORMAZIONE DI LAVORATORI E PREPOSTI

Diverse modalità di effettuazione

Fermi restando



durata

contenuti dei corsi



accordi aziendali possono disciplinare diverse modalità della formazione



previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Art. 37 comma 7 – art. 18

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

FORMAZIONE SPECIFICA in relazione ai compiti esercitati



Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti
- Credito formativo: permanente
- FAD: consentita per tutto il corso e anche per l'aggiornamento (secondo criteri Allegato 1)

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- > sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- delega di funzioni;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- > i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
- ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- > criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- > il rischio da stress lavoro-correlato;
- il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- ➢ il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- ➤ la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- > i dispositivi di protezione individuale;
- > la sorveglianza sanitaria.

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- > tecniche di comunicazione;
- lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- > natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

ATTESTATI

- > Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
- > Frequenza: al 90% delle ore previste

Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

CREDITI FORMATIVI

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente



Credito formativo



Formazione Generale Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente



Credito formativo



Formazione Generale

Somministrazione di lavoro - Nuovo rapporto di lavoro

D.Lgs. 10.9.2003 n. 276

- > Secondo disposizioni del contratto collettivo applicabile
- Modalità concordate tra il somministratore e l'utilizzatore



Somministratore

Formazione generale

Utilizzatore

Formazione specifica di settore

In difetto di accordi



Somministratore

Formazione generale

Formazione su attrezzature necessarie per l'attività lavorativa per la quale vengono assunti

Utilizzatore

Ogni altro obbligo formativo

31

b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

Credito formativo



Formazione Generale

Da ripetere



Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

c) Formazione precedente all'assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore





Credito formativo Formazione Generale

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto


Es.: Rischio Alto

Da Metalmeccanica (ateco DK) a Legno (ateco DN)
Integrare: rischio polveri di legno, macchine per legno, ecc.

I crediti formativi per la <u>formazione specifica</u> hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti

Art. 37 comma 4 e 6

AGGIORNAMENTO



Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- > fonti di rischio e relative misure di prevenzione

AGGIORNAMENTO

NOTA

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa:

- > al trasferimento o cambiamento di mansioni
- all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

DIRIGENTI E PREPOSTI CHE NON HANNO MAI FATTO CORSI

In sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo

Dirigenti e preposti



Conclusi entro (11.7.2013) 26.7.2013

NUOVI ASSUNTI DOPO IL 26.1.2012

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Dirigenti, preposti, lavoratori

Corsi di formazione di questo Accordo

Assunzione Adibizione al ruolo

Addestramento immediato

Corsi di formazione di questo Accordo

Conclusi entro 60 giorni dall'assunzione

FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, <u>non sono tenuti a frequentare i corsi</u> di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – <u>entro e non oltre dodici mesi</u> dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Lavoratori, dirigenti, preposti



Corsi già programmati e formalmente approvati al 26.1.2012



Effettuazione e conclusione entro 26.1.2013



Rispettosi di norme precedenti l'Accordo



Aggiornamento

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, <u>non sono tenuti a frequentare i corsi</u> di formazione di cui al punto 4 i <u>lavoratori ed i preposti</u> per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

Corsi di formazione già effettuati al (11.1.2012) 26.1.2012

Documentati e rispettosi di norme precedenti l'Accordo





Aggiornamento

RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

a) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata <u>da più di 5 anni</u> dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi <u>entro e non oltre il termine di 12 mesi</u> dalla pubblicazione del presente accordo.

Formazione prima del 26.1.2007



Aggiornamento (tutto)



Effettuazione e conclusione Entro (11) 26.1.2013

Formazione particolare preposto



Effettuazione e conclusione Entro (11) 26.1.2013


RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE **PREGRESSA**

b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

> Corsi di formazione già effettuati al (11) 26.1.2012

Documentati - contenuti D.M.1997 - o Mod. A per RSPP



AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso

Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino

Gruppo tecnico
Ministero
Regioni
Parti sociali

Proposte di adeguamento

 \rightarrow

Entro 21.7.2013

ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21.12.2011

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione Art. 34 c. 2 e 3 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

Pubblicato su G.U. n. 8 del 11.1.2012

PREMESSA

Il presente Accordo disciplina

durata

contenuti minimi

modalità della formazione

aggiornamento

datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi

corsi possono avere durata superiore e avere ulteriori contenuti "specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso

PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure:

- > di prevenzione incendi e lotta antincendio
- > di primo soccorso
- > di gestione dell'emergenza

SOGGETTI FORMATORI

a) le Regioni e le P.A., anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; altri soggetti autorizzati, operanti nel settore della formazione professionale accreditati secondo il modello di accreditamento definito in ogni Regione e P.A.

Detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza triennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

SOGGETTI FORMATORI

- b) l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- c) l'INAIL;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
- i) i fondi interprofessionali di settore;
- j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento

REQUISITI DEI DOCENTI

esperienza triennale



docenza insegnamento professionale

in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento

E' in dirittura d'arrivo l'elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

Per ogni corso

- a) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- b) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

FORMAZIONE DL = RSPP

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 - 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

<u>n. ORE</u> Min. 16 Max. 48

Durata dei corsi

Rischio BASSO: 16 ore

Rischio MEDIO: 32 ore

Rischio ALTO : 48 ore

Art. 34 c. 2, 3

Contenuti dei corsi

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione

della sicurezza

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- Verifica di apprendimento: prevede colloquio o test obbligatori.
- > Attestati: contenenti informazioni definite
- Vengono riconosciuti crediti formativi
- FAD: consentita per i Moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima
 6 10 14 ore per i tre livelli di rischio

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico

- > il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- ➤ la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- ➤ la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- > il sistema istituzionale della prevenzione;
- ➤ i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- > sistema di qualificazione delle imprese

MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- > I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- ➢ la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- ➤ la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- ➢ il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
- > modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- > il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- ➤ la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze

MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- ➤ il rischio da stress lavoro-correlato;
- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- > i dispositivi di protezione individuale;
- ➤ la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- ➤ l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- > le tecniche di comunicazione;
- ➢ il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- ➢ la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- Frequenza per almeno il 90% delle ore previste
- Prova finale di verifica, con colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa e le competenze tecnico-professionali.
- Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato
- Il responsabile del progetto formativo definisce le modalità di recupero

ATTESTATI

- Rilasciati dagli organizzatori dei corsi
- Validi sull'intero territorio nazionale

Contenuti minimi

Denominazione soggetto formatore

Normativa di riferimento

Dati anagrafici del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

AGGIORNAMENTO

Periodicità quinquennale



Durata

Rischio BASSO: 6 ore

Rischio MEDIO: 10 ore

Rischio ALTO : 14 ore

Nei corsi di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- > sistemi di gestione e processi organizzativi
- > fonti di rischio compreso quello ergonomico
- > tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

AGGIORNAMENTO

Va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento

Hanno l'obbligo dell'aggiornamento anche

- coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- ➢ gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (autonominati RSPP entro il 31.12.1996) termine dell'aggiornamento entro (11) 26.1.2014

CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione

- coloro che abbiano già frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997
- ➤ gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
- chi è in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione e abbia frequentato i relativi corsi, a parità di corrispondenza del settore ATECO

OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI NUOVA ATTIVITA'

in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del SPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo



entro 90 giorni



dalla data di inizio della propria attività

FORMAZIONE PROGRAMMATA CON REGOLE PRECEDENTI

In fase di prima applicazione, <u>non sono tenuti a frequentare i corsi</u> di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre <u>sei mesi</u> dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.

Datori di lavoro



Corsi già programmati e formalmente approvati al 26.1.2012



Rispettosi durata e contenuti D.M. 16.1.97

Effettuazione e conclusione entro 26.7.2012



Aggiornamento

ALLEGATI

Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

Utilizzo di una piattaforma informatica come strumento per la realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale

Pre-requisiti

La FAD può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti prerequisiti relativi ai discenti:

- > possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- > familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro

Sono specificate le condizioni richieste relative a:

- a) Sede e strumentazione
- b) Programma e materiale didattico formalizzato
- c) Tutor
- d) Valutazione
- e) Durata
- f) Materiali e tracciabilità del percorso

FAD consentita per:

- ➤ La Formazione Generale per lavoratori
- ➤ Modulo 1 e 2 della formazione dei DDL=RSPP
- ➤ Parte della Formazione Particolare dei Preposti
- Formazione dei Dirigenti
- Corsi di aggiornamento per tutti
- Progetti formativi sperimentali delle Regioni e Province Auton.

Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007

RISCHIO BASSO

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... <u>e lavoratori che non operano</u> nei reparti produttivi ad es. impiegati)

RISCHIO MEDIO

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

RISCHIO ALTO

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali,

www.ausl.re.it

Percorso:

Servizi territoriali Sanità Pubblica Documenti Sanità Pubblica 81/08 Decreto Sicurezza Lavoro 2012 Corsi aggiornamento RSPP

info.spsal@ausl.re.it

Foto: Lewis Hine

grazie per l'attenzione

Definizioni - Art 2.1.b

DATORE DI LAVORO

- •Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.
- •Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.
- •Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

Definizioni - Art 2.1.d

DIRIGENTE

- Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando
 l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- •Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

Definizioni - Art 2.1.e

PREPOSTO

- Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- •Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Preposto

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

Definizioni - Art 2.1.a

LAVORATORE

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni - Art 2.1.a

EQUIPARATI AL LAVORATORE

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

Definizioni - Art. 2

Formazione: processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Addestramento: attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

art. 37.5: l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

SOGGETTI - SCUOLA I°

Nella Pubblica Amministrazione per *DATORE DI LAVORO* s'intende il **Dirigente** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

Scuola - DM 29.09.1998 n. 382

DIRIGENTE

Attua le direttive del DDL

D.S.G.A. – Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

A seconda delle circostanze si può identificare con INSEGNANTE.

SOGGETTI - SCUOLA II°

PREPOSTO - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

RESPONSABILE DI LABORATORIO

INSEGNANTE
INSEGNANTE TECNICO PRATICO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO

L'obbligo di vigilanza sui minori, sia quando accedono ai laboratori o ai reparti di lavorazione, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Sicurezza".

SOGGETTI – SCUOLA III°

LAVORATORE

INSEGNANTE
INSEGNANTE TECNICO PRATICO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ASSISTENTE TECNICO

STUDENTE NEI LABORATORI STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
MODULO 1	4	4	4
MODULO 2	4	8	12
MODULO 3	4	16	28
MODULO 4	4	4	4

SCUOLA

Elementari

Tutti gli insegnanti

Corsi lavoratori rischio BASSO: 4 + 4 ore

Scuole senza laboratori

Nidi Materne Tutti gli insegnanti

Corsi lavoratori rischio BASSO: 4 + 4 ore

Formazione specifica per Movimentazione Carichi: + XX ore



Collaboratori scolastici

Corsi lavoratori rischio MEDIO: 4 + 8 = 12 ore

SCUOLA

Insegnanti con materia Non di laboratorio

Corsi lavoratori rischio BASSO: 4 + 4 = 8 ore

Scuole con laboratori

Medie inf.

Superiori

Università

Insegnanti con materia di laboratorio

Responsabili di Laboratori: Preposti Corsi lavoratori rischio MEDIO: 4 + 8 = 12 ore

Formazione aggiuntiva Preposti: + 8 ore

Collaboratori scolastici

Corsi lavoratori rischio MEDIO: 4 + 8 = 12 ore

